SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 gennaio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (G.*U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

93A0226

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 25.

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla liquidazione della REL S.p.a. ed in materia di partecipazione a programmi ed iniziative, di rilievo comunitario ed internazionale, nei settori ad alta tecnologia e dell'elettronica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La partecipazione azionaria del «Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa» istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

Art. 2.

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e*, ad interim, *delle partecipazioni statali*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

93G0045

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.»;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis)* gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.».

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990; tuttavia le tariffe d'estimo e le rendite stabilite con la revisione effettuata ai sensi del primo periodo del presente comma si applicano, ai soli fini delle imposte dirette, dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui, anche per effetto della revisione generale della qualificazione, classificazione e classamento di cui al comma 2, risultano di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della prima dichiarazione che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dalla revisione generale effettuata ai sensi del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 con la stessa procedura prevista nel primo periodo del comma 1, sarà disposta una ulteriore revisione riguardante le zone censuarie e i criteri di classificazione delle unità censuarie, nonché le tariffe d'estimo e le rendite delle unità immobiliari urbane sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo del comma 1, tenendo conto delle superfici commerciali per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi di categoria A.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 31 marzo 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 31 marzo 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 15 aprile 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 31 marzo 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 31 marzo 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 31 marzo 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 31 marzo 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 31 marzo 1993.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 31 marzo 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1992».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 31 marzo 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 31 marzo 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.» il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,» sono sostituite dalle parole «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni», sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,»;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono inserite le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate »;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo »,

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10* Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«*12-bis.* Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.»;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole. «31 marzo 1993»;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole. «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono inserite le parole: «l'accertamento e»;

2) al comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

3) al comma 4, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991»;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle parole: «articoli 34, 36 e 44»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.»;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

7. A decorrere dal 1º gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato *B* della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del

Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché della determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 62-*bis*. — *1*. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.»

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Art. 7.

1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, nonché di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie; i servizi di aggiornamento e di informazione agli uffici;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la connessa tempestiva informazione dei contribuenti, nonché per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti, sia alle attività di assistenza in favore degli stessi per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonché alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali; l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a procedere per l'affidamento di appalti e concessioni per l'acquisizione dei singoli servizi occorrenti alla predisposizione dei sistemi informatici, previo esperimento di confronti concorrenziali fra soggetti in possesso dei necessari requisiti per ciascuna categoria di servizio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi, si provvede a carico dei capitoli 6041 e 6050 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, rispettivamente per lire 90 miliardi e per lire 10 miliardi. Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; tale fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad interventi volti a favorire, attraverso la rete telematica dei comuni, l'interscambio di dati tra le anagrafi comunali della popolazione e gli archivi delle licenze di esercizio commerciale da un lato e gli enti che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale dall'altro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 5 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo,

anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi sugli utili dell'esercizio in corso alla data del 24 novembre 1992, reinvestiti nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dal presente comma e dai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

Art. 9.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera *c)*;».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.». Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. I contribuenti, al fine di adeguarsi al disposto degli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in una apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*,della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari»; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllanti che si sono avvalse per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600 000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.»;

b) all'articolo 78, le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, continuano ad applicarsi al periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1991, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 31 marzo 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

Art. 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera *b)*, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera *d)*, da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate »,

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «e degli interessi»; le parole: «tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo».

2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Art. 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a

ciascuna concessione, nonché le modalità ed i termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella regione siciliana.

Art. 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze di intesa con il Ministro dei trasporti.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BONIVER, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1992, n. 550.

Regolamento recante differimento del termine per lo smaltimento di scorte dei presidi sanitari pericolosi, in sede di commercializzazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento sui fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il «Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223», di attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 258/1990 che fissa un termine di mesi sei per l'utilizzazione, in sede di produzione, delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente, e sulla base del quale il termine per lo smaltimento delle scorte scade l'11 settembre 1992;

Visti il decreto ministeriale 12 novembre 1991, pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991 e relativa errata-corrige (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 e n. 192 rispettivamente del 15 giugno 1992 e del 17 agosto 1992) per cui il termine di scadenza per la produzione di presidi sanitari non conformi alla nuova disciplina è scaduto il 10 giugno 1992 con un intervallo di tempo rispetto alla scadenza prevista per lo smaltimento delle scorte, in sede di commercializzazione, di soli tre mesi;

Ritenuto di dover garantire il rispetto di un adeguato intervallo di tempo fra le scadenze dei due termini fissati, come previsto dal citato art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/88, e di differire all'11 dicembre 1993 il termine di scadenza per lo smaltimento delle scorte giacenti nei punti vendita alla data del 10 giugno 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 17 novembre 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi di vendita alla data del 10 giugno 1992 di presidi sanitari etichettati ed imballati in conformità alla normativa previgente, è differito all'11 dicembre 1993.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo dell'art. 6 del D.M. n. 258/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del D.M. n. 258/1990 è il seguente:

«Art. 6 (*Esaurimento delle scorte*). — 1. A decorrere dalla data di pubblicazione delle classificazioni ed etichette nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è concesso un termine di mesi sei per l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente. È altresì fissato un termine di mesi ventiquattro, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento delle scorte, esistenti in sede di commercializzazione».

93G0041

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 1992.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1992 con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Vista la nota n. 4684/92 del 17 ottobre 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato la decisione del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1992 di differire ai giorni 28 e 29 novembre 1993 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, tenuto conto dell'imminente approvazione da parte del Parlamento della legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate al 28 e 29 novembre 1993.

Art. 2.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali determinate con il suddetto decreto ministeriale 9 luglio 1992, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, 29 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992
Registro n. 74 Giustizia, foglio n. 272

93A0319

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1992.

Determinazione delle percentuali di variazioni per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonché l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha stabilito il limite degli aumenti di perequazione automatica per l'anno 1992;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha sospeso, fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, determinando altresì la misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1991) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1992;

Considerata la necessità di indicare le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° giugno e dal 1° dicembre 1993, nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 sono determinate in misura pari a + 1,8 dal 1° giugno e + 1,7 dal 1° dicembre.

Art. 2.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dalla applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 1, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A0320

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 ottobre 1992

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 — libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 — delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 — riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 — determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea afferenti alla facoltà di economia e commercio;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle I, II, VIII, VIII-*bis*, VIII-*ter*, VIII-*quater* e VIII-*quinquies* allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le seguenti lauree:

economia bancaria;

economia assicurativa e previdenziale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

economia marittima e dei trasporti;

economia ambientale;

economia industriale;

economia e legislazione per l'impresa;

economia del turismo.

Dal medesimo elenco vengono inoltre soppresse le seguenti lauree:

scienze economiche e sociali;

scienze economiche;

economia bancaria, finanziaria e assicurativa.

Art. 2.

Le tabelle VIII, VIII-*bis*, VIII-*ter*, VIII-*quater* e VIII-*quinquies*, allegate al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recanti gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea:

economia e commercio;

scienze economiche;

economia bancaria, finanziaria e assicurativa;

economia politica;

economia aziendale;

discipline economiche e sociali,

sono soppresse e sostituite dalla nuova tabella VIII allegata al presente decreto recante gli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di laurea:

economia e commercio;

economia aziendale;

economia politica;

economia bancaria,

economia assicurativa e previdenziale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,

economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

economia marittima e dei trasporti;

economia ambientale,

economia industriale,

discipline economiche e sociali,

economia e legislazione per l'impresa;

economia del turismo.

Art. 3.

La tabella II annessa al predetto regio decreto numero 1652/1938 è modificata nel senso che la facoltà di economia e commercio, che muta il nome in facoltà di economia, può rilasciare tutte le lauree di cui alla predetta tabella VIII allegata al presente decreto. Nella medesima tabella II allegata al regio decreto n. 1652/1938 sono soppresse le facoltà di

economia dei trasporti e del commercio internazionale;

scienze bancarie, finanziarie ed assicurative;

scienze economiche e bancarie;

scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali;

scienze economiche e sociali.

Art. 4

Entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad attivare le procedure per la trasformazione delle facoltà di cui al precedente art. 3 e dei corsi di laurea presso le stesse facoltà attualmente attivati sulla base delle seguenti disposizioni:

i corsi di laurea esistenti in economia e commercio, in economia aziendale, in economia politica, in economia marittima e dei trasporti, in discipline economiche e sociali, saranno riordinati negli omonimi corsi di laurea previsti dalla tabella VIII allegata al presente decreto;

il corso di laurea in scienze economiche sarà trasformato nel corso di laurea in economia politica; il corso di laurea in commercio internazionale e mercati valutari sarà trasformato nel corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; il corso di laurea in scienze economiche e sociali sarà trasformato nel corso di laurea in discipline economiche e sociali;

il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa sarà trasformato in uno dei seguenti corsi di laurea: economia bancaria, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia assicurativa e previdenziale. In tale ipotesi potranno essere conservati gli indirizzi già attivati nel corso di laurea trasformato, salva la loro eventuale trasformazione nei corrispondenti corsi di laurea, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245.

In alternativa può essere deliberata la trasformazione dei corsi di laurea di cui ai commi precedenti nei corrispondenti indirizzi del corso di laurea in economia e commercio come previsto nell'art. 11, ultimo comma, della tabella VIII allegata al presente decreto.

Qualora presso la facoltà non sia già attivato un corso di laurea in economia e commercio, un corso di laurea esistente può essere trasformato in corso di laurea in economia e commercio, a condizione che siano disponibili le risorse necessarie.

Art. 5.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella VIII gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992
Registro n. 18 Università e ricerca, foglio n. 97

TABELLA VIII

CORSI DI LAUREA DELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA

Capo I

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 1.

Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia aziendale;

economia politica;

economia bancaria;

economia assicurativa e previdenziale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

economia marittima e dei trasporti;

economia ambientale;

economia industriale;

discipline economiche e sociali;

economia e legislazione per l'impresa;

economia del turismo.

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di cui all'art. 1 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 26, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della presente tabella e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 6.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di quattro e un massimo di sei.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 26, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di ateneo tra un minimo di ventidue e un massimo di ventiquattro, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e l'esame di laurea.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 8

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti e stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata piu breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente puo autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneita in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente puo sostituire le prove di idoneita con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 6.

Le prove di idoneita possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 10

La struttura didattica competente stabilisce le modalita degli esami di profitto e delle prove di idoneita.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Capo II

NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI LAUREA

Art. 11

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio e disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

economia agraria,
economia industriale,
economia internazionale,
geografia economica,
politica economica,
scienza delle finanze.

Area aziendale

marketing,
merceologia,
organizzazione aziendale,
revisione aziendale,
tecnica bancaria,
tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica

diritto commerciale,
diritto del lavoro,
diritto fallimentare,
diritto pubblico dell'economia,
diritto tributario,
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali),
statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali),
statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli seguenti con le denominazioni per essi previste. Cio se tali corsi di laurea non sono gia attivati nella facolta. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potra essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 12

Corso di laurea in economia aziendale

Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica

economia industriale,
economia internazionale,
politica economica,
scienza delle finanze.

Area aziendale

analisi e contabilita dei costi,
economia degli intermediari finanziari,
economia e direzione delle imprese,
finanza aziendale,
marketing,
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale,
strategia e politica aziendale,
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica

diritto commerciale,
diritto del lavoro,
diritto fallimentare,
diritto tributario,
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.

Corso di laurea in economia politica

Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia politica i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 14.

Corso di laurea in economia bancaria

Il corso di laurea in economia bancaria è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

politica economica;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di credito;

finanza aziendale;

finanziamenti di aziende;

gestione informatica dei dati aziendali;

organizzazione delle aziende di credito;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della Comunità europea;

diritto del mercato finanziario;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 15.

Corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale

Il corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale è disciplinato, oltre che dal presente articolo dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia assicurativa e previdenziale i seguenti:

Area economica:

economia della sicurezza sociale;

politica economica;

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia assicurativa e previdenziale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 16.

Corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

Il corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari i seguenti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 17.

Corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

Il corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale;

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo,

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 18.

Corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari

Il corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

geografia economica;

storia del commercio;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese commerciali;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

organizzazione delle aziende commerciali;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area metamatico-statistica:

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 19.

Corso di laurea in economia marittima e dei trasporti

Il corso di laurea in economia marittima e dei trasporti è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia marittima e dei trasporti i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia internazionale;

geografia economica;

storia dei trasporti.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione;

marketing internazionale;

merceologia;

organizzazione delle aziende di viaggio di trasporto;

programmazione e controllo.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia marittima e dei trasporti deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 20.

Corso di laurea in economia ambientale

Il corso di laurea in economia ambientale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia ambientale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

politica economica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia ambientale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;

E03B Ecologia;

G03A Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B Urbanistica;

M06A Geografia.

Art. 21.

Corso di laurea in economia industriale

Il corso di laurea in economia industriale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia industriale i seguenti:

Area economica:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia pubblica;

economia regionale;

geografia economica;

storia economica delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia e direzione delle imprese industriali;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità;

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali).

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia industriale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A05X Ricerca operativa;

H15X Estimo;

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X Impianti industriali meccanici;

I27X Ingegneria economico-gestionale;

K04X Automatica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica.

Art. 22.

Corso di laurea in discipline economiche e sociali

Il corso di laurea in discipline economiche e sociali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in discipline economiche e sociali i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea;

M07B Logica e filosofia della scienza;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q02X Scienza politica;

Q05A Sociologia generale;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D Sociologia del territorio e dell'ambiente;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

Art. 23.

Corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa

Il corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e legislazione per l'impresa i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e legislazione per l'impresa deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 24.

Corso di laurea in economia del turismo

Il corso di laurea in economia del turismo è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del turismo i seguenti

Area economica

economia dei beni culturali

economia dei trasporti,

economia dell'ambiente,

economia del turismo,

geografia del turismo,

politica economica

Area aziendale

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto,

economia e direzione delle imprese turistico-ricettive,

gestione finanziaria e valutaria,

marketing del turismo;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda,

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali.

Area giuridica

diritto commerciale,

diritto dei trasporti,

diritto della Comunità europea,

legislazione del turismo

Area matematico-statistica

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

informatica generale,

statistica del turismo

Altre aree

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia del turismo deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, **almeno cinque insegnamenti dell'area economica**, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico statistica

Art. 25

A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 26 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art 14 della legge n 341/1990.

Art 26.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economica

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica*

analisi economica,

dinamica economica,

econometria,

economia matematica;

istituzioni di economia,

tecniche di previsione economica,

teoria della programmazione economica

P01B *Economia politica*

economia politica,

istituzioni di economia,

macroeconomia,

microeconomia

P01C *Storia del pensiero economico*

storia dell'analisi economica,

storia del pensiero economico

P01D *Politica economica*

analisi economica congiunturale,

economia applicata,

economia del benessere

economia del lavoro,

economia delle grandi aree geografiche,

economia delle istituzioni,

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica,

istituzioni di economia,

politica economica,

politica economica agraria,

politica economica dell'ambiente,

politica economica europea,

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica,

sistemi economici comparati

P01E *Economia pubblica e scienza delle finanze*

analisi costi-benefici,

analisi economica delle istituzioni,

economia dell'ambiente,

economia dell'arte e della cultura,

economia della sicurezza sociale,

economia dell'impresa pubblica,

economia pubblica;

economia sanitaria,

finanza degli enti locali,

scienza delle finanze,

sistemi fiscali comparati

P01F *Economia monetaria*

economia dei mercati monetari e finanziari,

economia monetaria,

istituzioni di economia,

politica monetaria,

sistemi finanziari comparati

P01G *Economia internazionale*

economia europea,

economia internazionale,

economia monetaria internazionale,

istituzioni di economia,

istituzioni economiche internazionali,

politica economica internazionale

P01H *Economia dello sviluppo*

cooperazione allo sviluppo

economia dei Paesi in via di sviluppo,

economia della popolazione,

economia dello sviluppo,

istituzioni di economia,

politica dello sviluppo economico,

sviluppo delle economie agricole,

teoria dello sviluppo economico

P01I *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche.
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
relevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05B *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A0298

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 1993.

Modalità e termini per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi nonché per le cessioni intracomunitarie degli stessi beni, anche agli effetti del rimborso dell'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, comma 3, lettera *e)*, e l'art. 53 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513 che, rispettivamente, assoggettano ad imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, anche se effettuati da acquirenti non soggetti passivi d'imposta o comunque non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni e prevedono il recupero dell'imposta per i soggetti che effettuano a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo nei confronti di cessionari appartenenti ad altro Stato membro;

Visto in particolare il comma 2 del suddetto art. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera *e)*, del predetto decreto-legge n. 513/1992, nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1 dello stesso art. 53, anche agli effetti del rimborso ivi previsto;

Visto il comma 3 dello stesso art. 53, il quale dispone che i pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di documenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non risultano adempiuti;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, trasportati o spediti da altro Stato membro, debbono produrre all'ufficio dell'imposta del valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale, entro trenta giorni dall'acquisto e, comunque, anteriormente all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione dei provvedimenti equipollenti relativi ai mezzi di trasporto nuovi, una apposita dichiarazione allegando copia della fattura emessa dal cedente o, in mancanza di questa, dell'atto relativo alla cessione o di altra documentazione equipollente, dichiarate conformi dall'ufficio stesso.

2. La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve contenere gli elementi identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto nonché il corrispettivo dell'acquisto.

3. L'ufficio IVA, all'atto della presentazione della dichiarazione, liquida l'imposta sul valore aggiunto, annotandola nella stessa dichiarazione, e ne riscuote il relativo importo a norma dell'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Un esemplare della dichiarazione, con l'indicazione degli estremi della quietanza di pagamento, è restituito al dichiarante.

4. Per «soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni» si intendono i privati consumatori, gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i soggetti d'imposta relativamente agli acquisti di cui al comma 1 non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Art. 2.

1. I documenti relativi all'applicazione dell'imposta devono essere conservati per cinque anni, decorrenti dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati in altro Stato membro, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente deve contenere, oltre agli elementi che consentono l'individuazione del mezzo di trasporto, al corrispettivo della cessione e ai dati anagrafici del cessionario, anche il numero di identificazione di quest'ultimo attribuito dallo Stato membro di appartenenza, qualora l'acquisto venga effettuato nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Art. 4.

1. Per le cessioni dei mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo precedente, i cedenti possono chiedere il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto ovvero dell'imposta assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione.

2. A tal fine, entro il sessantesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, gli anzidetti soggetti debbono presentare direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al loro domicilio fiscale, apposita richiesta, in duplice copia, redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto. L'ufficio interessato ne rilascia ricevuta sulla copia riservata al contribuente.

3. Nella richiesta devono essere indicati, oltre ai dati identificativi dei soggetti tra i quali è intervenuta l'operazione e del mezzo di trasporto ceduto, anche l'ammontare dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per l'acquisizione o importazione del mezzo di trasporto nuovo, nonché l'ammontare dell'imponibile relativo alla cessione e dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse effettuata nel territorio dello Stato. Deve essere altresì indicata l'imposta richiesta a rimborso, corrispondente al minor importo tra l'imposta sull'acquisto e quella applicabile sulla cessione.

4. Alla richiesta debbono essere allegati il documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'atto dell'acquisizione del mezzo di trasporto nuovo e la copia del documento relativo alla cessione del mezzo medesimo, corredata di copia della richiesta di annotazione di trasferimento di proprietà, presentata all'organo competente.

Art. 5.

1. Il rimborso è eseguito entro centoventi giorni dalla richiesta, con le modalità previste dall'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 23 luglio 1975, e successive modificazioni, utilizzando i fondi della riscossione o i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

1. Ai fini dell'immatricolazione, dell'iscrizione in pubblici registri o dell'emanazione di provvedimenti equipollenti, relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, i soggetti di cui all'art. 1 devono consegnare, ai pubblici uffici competenti all'emanazione dei suddetti provvedimenti, copia della quietanza del pagamento dell'imposta rilasciata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Agli effetti del comma precedente, i soggetti che acquistano i mezzi di trasporto nuovi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni devono consegnare ai predetti pubblici uffici copia della fattura emessa dal cedente comunitario o, in mancanza della stessa, copia dell'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente, numerata e integrata a norma dell'art. 46, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, dichiarata conforme dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente.

3. Qualora i mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, vengano acquistati a titolo gratuito, i soggetti di cui ai commi precedenti devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in relazione al domicilio fiscale, la dichiarazione di cui all'art. 1, nella quale deve essere specificato che l'acquisto è avvenuto a titolo gratuito, allegando copia del documento di acquisto, dichiarata conforme dall'ufficio stesso. L'ufficio rilascia copia della dichiarazione, che deve essere consegnata ai pubblici uffici ai fini dell'immatricolazione.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per le immatricolazioni, iscrizioni in pubblici registri o emanazioni di provvedimenti equipollenti relativi ad acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, posti in essere dal 1° gennaio 1993 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 1 debbono effettuare i prescritti adempimenti entro trenta giorni dalla data stessa.

Roma, 19 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

MODULARIO F. - Tasse - 741

Mod. I.V.A. 38 RIC

copia per il richiedente

MINISTERO DELLE FINANZE

RICHIESTA DI RIMBORSO IVA

(art. 53 del D.L. 31/12/1992 n. 513)

ALL'UFFICIO IVA DI ....

Il sottoscritto

PERSONA FISICA	
COGNOME	NOME
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo):	
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE PROV.
CODICE FISCALE	

chiede il rimborso della imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, in relazione alla cessione di mezzo di trasporto nuovo, trasportato o spedito in .... (specificare lo Stato CEE)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CESSIONARIO INTRACOMUNITARIO		
NUMERO DI IDENTIFICAZIONE		
PERSONA FISICA		
COGNOME	NOME	
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA		
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE		
RESIDENZA		
STATO	CITTA	INDIRIZZO

DATI IDENTIFICATIVI DEL MEZZO DI TRASPORTO NUOVO

(barrare la casella interessata)

[A] VEICOLO A MOTORE
- Targa o numero di telaio ....

[B] IMBARCAZIONE
- Dati di iscrizione nel registro delle matricole navali ....
- Compartimento d'iscrizione ....

[C] AEROMOBILE
- Dati di iscrizione nel registro aeronautico italiano ....

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA CHIESTA A RIMBORSO

1	Imposta relativa all'acquisto, all'acquisizione o importazione	.000
2	Imponibile relativo alla cessione	.000
3	Aliquota applicabile se la cessione del mezzo di trasporto nuovo fosse effettuata in Italia	%
4	Imposta virtuale $\left(\frac{\text{cod. 2} \times \text{cod.3}}{100}\right)$	.000
5	Ammontare dell'imposta chiesta a rimborso (indicare il minore importo tra quelli risultanti al cod. 1 e al cod. 4)	.000

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DATA ____________________ FIRMA ____________________

La presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE

GIORNO MESE ANNO

PROTOCOLLO UFFICIO

MODULARIO F. - Tasse - 741

Mod. I.V.A. 38 RIC

copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE

RICHIESTA DI RIMBORSO IVA
(art. 53 del D.L. 31/12/1992 n.513)

ALL'UFFICIO IVA DI ....

Il sottoscritto

PERSONA FISICA
COGNOME NOME

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo):
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

CODICE FISCALE

chiede il rimborso della imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, in relazione alla cessione di mezzo di trasporto nuovo, trasportato o spedito in .... (specificare lo Stato CEE)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CESSIONARIO INTRACOMUNITARIO

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

PERSONA FISICA
COGNOME NOME

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

RESIDENZA
STATO CITTÀ INDIRIZZO

DATI IDENTIFICATIVI DEL MEZZO DI TRASPORTO NUOVO

(barrare la casella interessata)

[A] VEICOLO A MOTORE
- Targa o numero di telaio ....

[B] IMBARCAZIONE
- Dati di iscrizione nel registro delle matricole navali ....
- Compartimento d'iscrizione ....

[C] AEROMOBILE
- Dati di iscrizione nel registro aeronautico italiano ....

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA CHIESTA A RIMBORSO

1	Imposta relativa all'acquisto, all'acquisizione o importazione	.000
2	Imponibile relativo alla cessione	.000
3	Aliquota applicabile se la cessione del mezzo di trasporto nuovo fosse effettuata in Italia	%
4	Imposta virtuale $\left(\frac{\text{cod. } 2 \times \text{cod. } 3}{100}\right)$	.000
5	Ammontare dell'imposta chiesta a rimborso (indicare il minore importo tra quelli risultanti al cod. 1 e al cod. 4)	.000

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DATA .... FIRMA ....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
DATA DI PRESENTAZIONE
GIORNO MESE ANNO

PROTOCOLLO UFFICIO

93A0377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992, favorevole alla riduzione del numero dei posti nella scuola di specializzazione in odontostomatologia da quindici a otto per anno;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo comma dell'art. 448 relativo al numero degli iscrivibili nella scuola di specializzazione in odontostomatologia è sostituito dal seguente:

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° dicembre 1992

Il rettore

93A0321

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 gennaio 1993, n. 3.

Imposta INVIM - Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992. Chiarimenti sulle problematiche concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici del registro
e, per conoscenza:
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile
All'Avvocatura generale dello Stato
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed alle altre Direzioni generali
Al Servizio centrale della riscossione
All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia

In relazione alle disposizioni contenute nei commi da 6 ad 8 dell'art. 17 del decreto legislativo in oggetto indicato, si rendono opportuni urgenti chiarimenti in ordine alla portata delle disposizioni stesse.

PARTE PRIMA: collegamenti tra le INVIM «straordinarie» e la successiva INVIM decennale.

La scrivente, in relazione anche a quesiti già pervenuti, fa presente che per gli immobili assoggettati a tassazione per INVIM «straordinaria 1983», ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i quali siano rimasti esclusi dall'applicazione dell'INVIM «straordinaria 1991», di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, il decennio di ininterrotto possesso si compie il 1° gennaio 1993.

Le fattispecie di esclusione dall'applicazione della detta INVIM «straordinaria 1991» sono state ampiamente trattate nella circolare di questa Direzione generale n. 6 del 27 novembre 1991.

Successivi casi di esclusione sono stati introdotti dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 65. In particolare, per effetto del primo comma di tale articolo sono state escluse dall'imposizione straordinaria 1991 le unità immobiliari urbane classificate nei gruppi catastali D ed E nonché quelle per le quali, avendone le relative caratteristiche tecniche, fosse stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991; siffatta esclusione, si ricorda, era di carattere oggettivo e, quindi, operava indipendentemente dal fatto che l'unità immobiliare medesima fosse utilizzata direttamente dal proprietario ovvero fosse data in locazione o comodato a terzi ovvero fosse tenuta sfitta.

Anche la suindicata fattispecie di esclusione dall'imposizione straordinaria 1991, al pari delle altre previste negli articoli 1 dei detti decreti-legge n. 299/1991 e n. 396/1991, non comporta l'interruzione del maturarsi dell'incremento di valore: conseguentemente, come già chiarito nella precitata circolare n. 6, il decennio continua a decorrere e andrà a compiersi alla sua naturale scadenza (per gli immobili tassati in INVIM straordinaria 1983, ripetesi, il decennio si compie il 1° gennaio 1993) con attrazione a tassazione anche dell'incremento di valore registrato antecedentemente al 31 ottobre 1991.

Poiché il presupposto di applicazione dell'imposta si verifica successivamente al 31 dicembre 1992, l'INVIM decennale in discorso soggiace alle deroghe, di cui sarà trattato nella PARTE SECONDA, stabilite nel comma 7 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato in oggetto. Per il resto, continuano ad operare le norme disciplinanti siffatto tipo di tassazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche.

In particolare, continua ad operare la disposizione, di cui al sesto comma dell'art. 18 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, in forza della quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade, per l'INVIM decennale di cui trattasi, il 31 luglio 1993. In proposito si sottolinea che entro detto termine la dichiarazione, per poter essere tempestiva, deve pervenire all'ufficio del registro competente (quello nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile); la norma, recata dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 1 del già citato decreto-legge n. 299/1991, secondo la quale, in caso di spedizione per raccomandata, la dichiarazione si considerava presentata nel giorno di consegna all'ufficio postale, aveva effetto esclusivamente nei riflessi dell'INVIM «straordinaria 1991» e, quindi, non può essere applicata per l'INVIM decennale.

Parimenti, continuano ad operare le disposizioni, contenute nell'art. 25 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, e successive modificazioni, ovvero in altre leggi, recanti esenzioni o riduzioni in materia di INVIM decennale. Al riguardo si richiama l'attenzione sul fatto che varie fattispecie di esclusione dall'INVIM «straordinaria 1991» o di sua riduzione sono peculiari di tale tassazione e, quindi, non si estendono alla ordinaria INVIM decennale per la quale, ripetesi, bisogna avere esclusivo riguardo alle norme che la disciplinano (vedansi, anche, le osservazioni svolte in proposito nella cennata circolare n. 6 del 1991). In particolare le unità immobiliari urbane classificate nei gruppi catastali D ed E (ovvero quelle per le quali era stata richiesta l'iscrizione in catasto in tali gruppi anteriormente al 14 dicembre 1991), escluse dall'INVIM «straordinaria 1991», sono soggette all'INVIM decennale in questione, salvo che abbiano le caratteristiche per poter essere esentate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, ovvero di altre leggi (si pensi, ad esempio, ad un fabbricato del gruppo D, strutturato in modo tale da non essere suscettibile di destinazione diversa da quella commerciale senza radicali trasformazioni e che sia utilizzato, al 1° gennaio 1993, per l'esercizio dell'attività commerciale direttamente da parte del proprietario e dell'enfiteuta); non si applica la riduzione dell'imposta all'80 per cento, per le unità immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone, prevista, ai soli effetti dell'INVIM «straordinaria 1991», dal comma 8-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991.

PARTE SECONDA chiarimenti sull'art 17

I commi da 6 ad 8 dell'art. 17 del decreto legislativo indicato in oggetto disciplinano le sorti dell'INVIM, in attuazione dei principi contenuti nel primo comma, lettera *a)*, punto 17, dell'art. 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n 421. (Con l'occasione si fa presente che nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 è stato erroneamente scritto, al primo periodo del comma 6, che l'INVIM è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1983 anziché dal 1° gennaio 1993; la relativa correzione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1993).

1) Non sorgono particolari problemi per i presupposti di applicazione dell'imposta che si verificano fino al 31 dicembre 1992, ovverosia — citando quelli di maggior frequenza — per i trasferimenti, i conferimenti, le assegnazioni, le costituzioni di diritti reali di godimento, i decessi, il compimento di decenni, che, secondo le disposizioni regolanti l'INVIM, avvengono fino alla suddetta data. In tal caso continuano ad operare le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive integrazioni e modifiche, ovvero, per le INVIM «straordinarie 1983 e 1991», quelle dettate per tali eccezionali forme di imposizione; il gettito dell'imposta e relative sanzioni ed interessi, anche se riscosso successivamente al 31 dicembre 1992, continua ad essere di spettanza del comune avente diritto ovvero, se scaturente dalle dette INVIM straordinarie, dello Stato.

2) Per i presupposti di applicazione dell'imposta, intesi nei sensi suddetti, che si verificano successivamente al 31 dicembre 1992 (ivi compresa, quindi, la decennale di cui si è trattato nella PARTE PRIMA) ma non oltre il 1° gennaio 2003, l'INVIM continua ad essere disciplinata dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive integrazioni e modifiche — ivi comprese quelle recanti agevolazioni, esezioni, o riduzioni di imposta contemplate dallo stesso

decreto del Presidente della Repubblica n. 643 o da altre leggi — avendo ovviamente riguardo alla situazione esistente al momento del verificarsi di siffatti presupposti di applicazione dell'imposta, ma con le seguenti deroghe:

a) l'incremento di valore maturato successivamente al 31 dicembre 1992 non rileva agli effetti dell'applicazione dell'INVIM, per cui la tassazione non può che riferirsi all'incremento registrato dall'immobile fino alla suddetta data. Conseguentemente il valore finale da assumere, salvo quanto sarà detto in prosieguo per i fabbricati in corso di costruzione, è quello al 31 dicembre 1992.

Siffatto valore deve, in ogni caso, essere indicato nella dichiarazione INVIM in quanto rilevante esclusivamente agli effetti dell'applicazione di tale imposta e non anche di altri tributi quali l'imposta di registro, di successione od IVA.

Esso deve essere dichiarato in misura non inferiore a quella corrispondente al volore venale in comune commercio dell'immobile alla predetta data del 31 dicembre 1992 (e ciò anche nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile, avvenuto nel sovraindicato periodo di tempo dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003 ed in relazione al quale viene attratto a tassazione l'incremento maturato fino al 31 dicembre 1992, sia soggetto ad IVA). Tuttavia per tale valore finale — sempreché ovviamente indicato in dichiarazione — relativo a fabbricati od a terreni, con esclusione di quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad operare, alle condizioni prescritte dalle norme vigenti, la nota limitazione del potere rettificativo dell'ufficio; a tal fine dovranno essere assunte le tariffe e le rendite catastali quali risultano stabilite dall'amministrazione del catasto a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990 (vedasi comma 3 dell'art. 2 del decreto legge 24 novembre 1992, n. 455) ed i moltiplicatori indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del successivo 17 dicembre.

Qualora al 31 dicembre 1992, a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, il fabbricato sia ancora in corso di costruzione, ovvero di ricostruzione se insistente su area risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, il valore finale sarà quello venale dell'area al momento di inizio dei lavori di costruzione ovvero di ricostruzione (per l'interpretazione ministeriale del detto sesto comma, vedasi la circolare n. 3 del 10 aprile 1991); ciò evidentemente perché, in tal caso, non può essere tassato soltanto il primo «segmento» di incremento di valore. Il predetto criterio va seguito anche nel caso in cui il fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione al 31 dicembre 1992 venga successivamente trasferito non ultimato, ovverosia ancora allo stato «rustico».

b) Conseguentemente all'attrazione a tassazione soltanto dell'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992, ovvero fino all'antecedente data di inizio dei lavori di costruzione nella fattispecie illustrata sub lettera *a)*, per la determinazione del parametro di riferimento, in base al quale procedere alla formazione degli scaglioni ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni, occorre aver riguardo al tempo intercorso fino alle predette date, senza quindi tenere conto dell'ulteriore periodo temporale trascorso fino al momento del verificarsi del presupposto di applicazione dell'imposta.

Sempre in conseguenza di siffatta interruzione dell'incremento, le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di maturazione dell'incremento assoggettato a tassazione.

c) Le aliquote da applicare sull'intero territorio nazionale, in ogni scaglione di incremento di valore, sono quelle massime previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni. Come precisato in varie occasioni (da ultimo, con la circolare n. 6 del 27 novembre 1991 relativa all'INVIM «straordinaria 1991» la quale, anch'essa, si applicava con le aliquote massime) tali aliquote sono del 5 per cento nel primo scaglione; del 10 per cento nel secondo; del 15 per cento nel terzo; del 20 per cento nel quarto; del 25 per cento nel quinto; del 30 per cento nell'ultimo.

In verità, la disposizione non è nuova in quanto fin dal 1982, di anno in anno, è stata prescritta l'applicazione delle aliquote massime; essa rende permanente il sistema di attestazione delle aliquote sul massimo, in connessione con la sottrazione del gettito INVIM ai comuni e la sua attribuzione, come si preciserà in prosieguo, allo Stato.

d) È soppressa la partecipazione del comune all'accertamento, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, e successive modificazioni (la quale peraltro, come è noto, non si estendeva all'INVIM dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche e, quindi, neanche alla «decennale»); ciò, evidentemente, perché il comune non è più beneficiario del gettito INVIM.

e) Le somme riscosse a titolo di imposta INVIM e relative sanzioni ed interessi (ivi comprese quelle dovute a seguito dell'applicazione della «decennale» di cui si è trattato nella PARTE PRIMA) sono di esclusiva spettanza dello Stato, indipendentemente dal luogo di ubicazione dell'immobile tassato e, quindi, anche se l'immobile stesso sia sito nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli uffici del registro pertanto, devono versare le predette somme sul capitolo 1233 dell'entrata del bilancio dello Stato.

*
* *

Agli ispettorati compartimentali delle tasse viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del registro compresi nella propria circoscrizione. Gli ispettorati stessi avranno cura di fornire alla scrivente un cenno di assicurazione.

Il Ministro: GORIA

93A0370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica»

Il decreto-legge 21 novembre 1992, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 23 novembre 1992.

93A0350

Mancata conversione del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie».

Il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 24 novembre 1992.

93A0351

Sostituzione di due presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali della Calabria e del Lazio

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992, registro n. 74 Giustizia, foglio n. 277, il dott. Antonio Sinopoli, primo dirigente in servizio nel tribunale di Lamezia Terme, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, in sostituzione del dott. Giovani Angotti.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992, registro n. 74 Giustizia, foglio n. 275, la dott.ssa Maria Dodde, primo dirigente nella procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, è stata nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione del dott. Michele Imparato.

93A0322

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania e Molise

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1992, registro n. 74 Giustizia, foglio n. 276, il sig. Fosso Salvatore, ragioniere principale in servizio presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania e Molise in sostituzione del dott. Luciano Sommella.

93A0323

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992 è stata conferita la Croce di bronzo al merito dell'Esercito al ten. col. c. t.SG Wladimiro Alexitch, nato a Roma il 28 dicembre 1948, con la seguente motivazione: «Tenente colonnello in servizio di stato maggiore, già comandante del 1° gruppo squadroni «Nizza Cavalleria», all'insorgere dell'emergenza albanesi, si offriva volontario per far parte del corpo di spedizione. Incaricato delle funzioni di capo di stato maggiore, presso il comando del contingente «Pellicano» nella sede di Durazzo, si prodigava senza risparmio, con slancio generoso, raro senso del dovere, personale partecipazione e grande spirito di sacrificio, organizzando le attività di base in ogni settore e dando vita ad un meccanismo produttivo efficiente e perfettamente calibrato agli scopi umanitari della missione. Il successo conseguito nel tempo dal contingente «Pellicano», la considerazione ottenuta da varie autorità militari e civili, nazionali ed estere, l'immagine di prestigio e di efficienza che ne è derivata alla Forza armata, sono in gran parte merito della sua dedizione e del suo entusiasmo.

Sintesi esemplare di stile e professionalità». — Durazzo (Albania), settembre 1991-maggio 1992.

93A0309

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo Silano».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 dicembre 1991;

Vista la domanda presentata dal Co.Re.Lat. - Consorzio regionale latte di Cosenza intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Caciocavallo Silano» per un formaggio prodotto in un territorio che può definirsi con detta denominazione quando questa è utilizzata nella presentazione del formaggio di cui trattasi;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche di tutta la zona utilizzate per ottenerlo;

Ha espresso

il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo Silano» le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale*.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Caciocavallo Silano»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Caciocavallo Silano» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Caciocavallo Silano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio semiduro a pasta filata prodotto durante tutto l'anno in caseifici ubicati nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 4, esclusivamente con latte intero di vacca di una o più mungiture proveniente dagli allevamenti della stessa zona.

Il latte da impiegare per la produzione del formaggio di cui al precedente comma deve essere coagulato alla temperatura di 36-38° centigradi usando caglio in pasta di vitello o di capretto.

Quando la cagliata ha raggiunto la consistenza voluta, dopo alcuni minuti si procede alla rottura della stessa fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola.

Inizia quindi la fase di maturazione della cagliata che consiste in una energica fermentazione lattica la cui durata varia in media dalle quattro alle dieci ore e può protrarsi ulteriormente in relazione all'acidità del latte lavorato, alla temperatura, alla massa, o ad altri fattori.

La maturazione della pasta è avvenuta quando la stessa è nelle condizioni di essere filata ed il controllo sui tempi di maturazione si effettua mediante prelievi, a brevi intervalli, di piccole parti della pasta stessa che vengono immerse in acqua quasi bollente per provare se si allunga in fibre elastiche, lucide, continue e resistenti: se cioè «fila».

Segue un'operazione caratteristica consistente nella formazione di una specie di cordone che viene plasmato fino a raggiungere la forma voluta.

La modellazione della forma si ottiene con movimenti energici delle mani per cui la pasta si comprime in modo da avere la superficie esterna liscia, senza sfilature e senza pieghe e la parte interna senza vuoti.

Si procede quindi alla chiusura della pasta all'apice di ogni singolo pezzo, immergendo la parte velocemente in acqua bollente e completando l'operazione a mano.

Infine si dà alla pasta la forma opportuna e, laddove prevista, si procede alla formazione della testina.

Le forme così plasmate vengono immerse prima in acqua di raffreddamento e poi in salamoia.

La salatura avviene per immersione per un periodo di tempo variabile in relazione al peso, ma comunque non inferiore a sei ore.

Tolte dalla salamoia le forme vengono legate a coppia con appositi legacci e sospese in delle pertiche al fine di ottenere la stagionatura.

La durata minima del periodo di stagionatura è di quindici giorni, ma può protrarsi più a lungo.

Art. 3.

Il «Caciocavallo Silano» si usa come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: ovale o tronco-conica, con testina o senza nel rispetto delle consuetudini locali, con presenza di insenature dipendenti dalla posizione dei legacci;

peso: compreso tra kg 1 e kg 2,500 con variazioni in più o in meno in dipendenza delle condizioni tecniche di produzione o del periodo di maturazione;

crosta: sottile, liscia, di marcato colore paglierino; la superficie deve presentare leggere insenature dovute ai legacci collocate in relazione alle modalità di legatura;

pasta: omogenea, compatta con lievissima occhiatura, di colore bianco o giallo paglierino più carico all'esterno e meno carico all'interno;

sapore: aromatico, piacevole, fusibile in bocca, normalmente delicato e tendenzialmente dolce quando è giovane, fino a divenire piccante a maturazione avanzata;

grasso sulla sostanza secca: minimo 38%.

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio «Caciocavallo Silano» è ubicata nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Tale zona è così delimitata:

REGIONE CALABRIA

Provincia di Catanzaro: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona dell'Alto Crotenese e del Marchesato: Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Carenzia, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Savelli, Strongoli, Umbriatico, Verzino;

zona della Piccola Sila e della fascia Presilana: Andali, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronia, Petilia Policastro, Sersale, Sorbo S. Basile, Soveria, Simeri, Taverna, Zagarise;

zona dei Monti Tiriolo: Reventino, Mancuso, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo;

zona delle Serre: San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga;

zona dell'Alto Maesima: Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

Provincia di Cosenza: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottospecificate:

zona del Ferro e dello Sparviero: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Canna, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Lorenzo Bellizzi;

zona del Pollino: Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro;

zona dorsale appenninica: Falconara Albanese, Longobardi, Belmonte Calabro;

zona Silana: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano, Pietrafitta, Bocchigliero;

zona della Sila greca cosentina: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia, Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto, Calopezzati, Cropalati, Paludi, Rossano, Cariati;

zona destra del Crati: Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisignano, Lucci, Rose, Tarsia;

zona Busento: San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa, San Fili;

zona Unione delle Valli: San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese, Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro.

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino: l'intero territorio dei seguenti comuni: Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castel Vetere sul Calore, Castelfranci, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Forino, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Lioni, Mercogliano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteforte Irpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietra Stornina, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Vallecaudina, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torrioni, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

Provincia di Benevento: l'intero territorio dei seguenti comuni: Apice, Arpaia, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foiano in Val Fortore, Forchia, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Moiano, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Mucciano, Pannarano, Paolisi, Pietraroja, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano.

Provincia di Caserta: l'intero territorio dei seguenti comuni: Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Fornicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sanniticola, Letino, Liberi, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola.

Provincia di Napoli: l'intero territorio dei seguenti comuni: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Roccarainola, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Provincia di Salerno: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acerno, Acquara, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Bellosguardo, Brancigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calabritto, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castel Civita, Castel Nuovo di Consa, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Ispani, Laureana, Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Maiano Vetere, Maiori, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Monte Corice, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Rocca Gloriosa, Rofrano, Rovagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scala, Serralezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

REGIONE MOLISE

Provincia di Isernia: l'intero territorio della provincia.

Provincia di Campobasso: l'intero territorio dei seguenti comuni: Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietro, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cerepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Val Forte, Mafalda, Matrice, Miragello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemiro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo.

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona del Gargano: Apricena, Peschici, Vieste, Vico del Gargano, Mattinata, Monte S. Angelo, S. Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico;

zona del Sub Appennino Dauno: Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, San Marco la Catola, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Volturino, Alberona, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Ascoli Satriano, Biccari, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Troia, Faeto, Celle San Vito, Orsara di Puglia, Bovino, Panni, Accadia, Monteleone di Puglia, Deliceto, Candela, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Anzano di Puglia, Celenza Valfortore.

Provincia di Bari: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nelle zone sottoelencate:

zona della Murgia Nord Occidentale: Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Poggiorsini, Corato, Ruvo, Gravina, Bitonto, Toritto, Altamura;

zona della Murgia Sud Orientale: Gruppo Appula, Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima, Turi, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo.

Provincia di Taranto: l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti nella zona sottoelencata:

zona della Murgia Sud Orientale: Laterza, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Martina Franca, Crispiano, Montemesola, Grottaglie.

Provincia di Brindisi: l'intero territorio dei seguenti comuni: Carovigno, San Michele Salentino, Oria, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Ceglie Messapico, Ostuni, Cisternino, Fasano.

REGIONE BASILICATA

Provincia di Matera: l'intero territorio dei comuni sottoelencati: Accettura, Calciano, Cirigliano, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Irsina, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Salandra, S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Tursi.

Provincia di Potenza: l'intero territorio dei comuni sottoelencati: Lavello, Montemilone, Melfi, Rionero, Venosa, Palazzo S. Gervasio, Atella, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, Oppido Lucano, Filiano, S. Fele, Ruvo del Monte, Rapone, Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Bella, Avigliano, Ruoti, Baragiano, Balvano, Potenza, Picerno, Tito, Pignola, Brindisi di Montagna, Vaglio di Basilicata, Tolve, Albano di Lucania, Pietrapertosa, Laurenzana, Corleto Perticara, Anzi, Abriola, Calvello, Brienza, Marsiconuovo, Marsicovetere, Paterno, Tramutola, Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Lagonegro, Castelsaraceno, Lauria, Trecchina, Maratea, Sant'Arcangelo.

93A0324

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 1° agosto 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 20 novembre 1992: con effetto dal 1° agosto 1986;
causa: crisi di settore.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 1° agosto 1986:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 20 novembre 1992: con effetto dal 1° agosto 1986;
causa: crisi di settore.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 1° agosto 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 20 novembre 1992: con effetto dal 1° agosto 1986;
causa: crisi di settore.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 1° agosto 1986:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1991;
CIPI 20 novembre 1992: con effetto dal 1° agosto 1986;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), licenziati dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 5 ottobre 1990 al 4 aprile 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Super Est*, con sede in Specchia (Lecce) e stabilimento di Specchia (Lecce), licenziati dal 4 aprile 1987:

periodo: dal 5 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *Giulianelli Alessandro*, con sede in Venafro (Isernia) e stabilimento di Venafro (Isernia), licenziati dall'11 marzo 1989 al 10 settembre 1989:

periodo: dall'11 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 10 marzo 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimenti di Catania, Messina, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gondrand S.N.T.*, con sede in Milano e stabilimenti di Catania e Messina, licenziati dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 aprile 1987: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 13 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 giugno 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1991 al 3 luglio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 giugno 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 12 dicembre 1989 al 31 agosto 1990:

periodo: dal 12 giugno 1990 all'11 dicembre 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 12 dicembre 1989 al 31 agosto 1990:

periodo: dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tontini Pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 12 dicembre 1989 al 31 agosto 1990:

periodo: dal 12 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 aprile 1990 al 18 ottobre 1990;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1990 al 18 aprile 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Snia BPD Viscosa*, con sede in Milano e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 aprile 1986 al 23 ottobre 1988:

periodo: dal 19 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 luglio 1984 al 15 ottobre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1990 al 10 ottobre 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 luglio 1984 al 15 ottobre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1990 al 10 aprile 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 luglio 1984 al 15 ottobre 1988:

periodo: dall'11 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

93A0325

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Goodyear Italiana, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), depositi e uffici commerciali nazionali e sede amministrativa di Roma, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

Esclusi lavoratori ex dipendenti ditte: ELT-COM S.p.a. e Eltech tecnologie per l'ambiente S.p.a.;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sistel - Sistemi elettronici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elcat sud, con sede in Pofi (Frosinone), unità di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 2 luglio 1992.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alumix, con sede in Roma, unità di Bolzano, Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco, con sede in Velletri (Roma) dal 31 ottobre 1991 e unità di Roma, per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco, con sede in Velletri (Roma), dal 31 ottobre 1991 e unità di Roma, per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sistemi compositi, con sede in Milano e unità di Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Agusta Omi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

93A0326

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 mod. 241 D.P. — Data: 23 giugno 1992. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Lunghi Antonio, nato a Castel S. Giovanni il 17 gennaio 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A0109

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali dell'8 gennaio 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 gennaio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1993 è di L. 97,09, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1993 è di L. 94,31 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 è di L. 88,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A0348

N. 9

Media dei titoli del 15 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,200
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,650
» » » 21- 4-1987/94	91,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,750
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,650
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,875
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,525
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,475
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,550
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,550
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,075
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100,075
» » » » 1- 4-1988/93	100,700
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	101,325
» » » » 18- 6-1986/93	100,025
» » » » 1- 7-1988/93	101,400
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	101,075
» » » » 19- 8-1986/93	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,425
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	100,975
» » » » 1-11-1988/93	101,125
» » » » 18-11-1987/93	101,700
» » » » 19-12-1986/93	103,200
» » » » 1- 1-1989/94	101,225
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,975
» » » » 15- 3-1989/94	100 —
» » » » 1- 4-1989/94	99,900
» » » » 1- 9-1989/94	99,575
» » » » 1-10-1987/94	100,075
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	100,350
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	97,300
» » » » 1- 3-1990/95	98,950
» » » » 1- 4-1985/95	96,450
» » » » 1- 5-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1990/95	99,200
» » » » 1- 6-1985/95	96,250
» » 1- 7-1985/95	97,075
» » » » 1- 7-1990/95	99,875
» » » » 1- 8-1985/95	97,050
» » » 1- 9-1985/95	97,475
» » » » 1- 9-1990/95	98,900
» » » » 1-10-1985/95	98 —
» » » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	99,250
» » » » 1-11-1990/95	99 —
» » » » 1-12-1985/95	100,750
» » » » 1-12-1990/95	99,825
» » » » 1- 1-1986/96	100,325
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	99,450
» » » » 1- 2-1991/96	99,150
» » » » 1- 3-1986/96	97,150
» » » » 1- 4-1986/96	95,800
» » » » 1- 5-1986/96	95,850
» » » » 1- 6-1986/96	95,650
» » » » 1- 7-1986/96	95,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	96 —
» » » »	1- 9-1986/96	96,425
» » » »	1-10-1986/96	97,300
» » » »	1-11-1986/96	99 —
» » » »	1-12-1986/96	101,100
» » » »	1- 1-1987/97	99,875
» » » »	1- 2-1987/97	98,550
» » » »	18- 2-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1987/97	96,625
» » » »	1- 4-1987/97	95,550
» » » »	1- 5-1987/97	95,400
» » » »	1- 6-1987/97	95,275
» » » »	1- 7-1987/97	95,750
» » » »	1- 8-1987/97	96,650
» » » »	1- 9-1987/97	97,425
» » » »	1- 3-1991/98	95,575
» » » »	1- 4-1991/98	95,150
» » » »	1- 5-1991/98	95,450
» » » »	1- 6-1991/98	97,250
» » » »	1- 7-1991/98	96,975
» » » »	1- 8-1991/98	95,775
» » » »	1- 9-1991/98	95 —
» » » »	1-10-1991/98	94,650
» » » »	1-11-1991/98	95,600
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	96,250
» » » »	1- 2-1992/99	95,350
» » » »	1- 3-1992/99	94,575
» » » »	1- 4-1992/99	94,500
» » » »	1- 5-1992/99	95,250
» » » »	1- 6-1992/99	96,050
Buoni Tesoro Pol 12,50%	1- 2-1993	99,850
» » » 12,50%	1- 7-1993	99,825
» » » 12,50%	1- 8-1993	99,550
» » » 12,50%	1- 9-1993	99,400
» » » 12,50%	1-10-1993	99,475
» » » 12,50%	1-11-1993	99,475
» » 12,50%	1-11-1993 Q	99,400
» » » 12,50%	17-11-1993	99,600
» » » 12,50%	1-12-1993	99,375
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	99,550
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	99,375
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	99,100
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	99,025
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	98,975
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	98,925
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	99 —
Buoni Tesoro Pol 12,50%	1- 9-1990/94	98,675
» » » 12,50%	1-11-1990/94	98,550
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	98,400
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	97,950
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	96,600
» » » 12,50%	1- 9-1991/96	96,450
» » » 12,00%	1-11-1991/96	96,400
» » » 12,00%	1- 1-1992/97	96,175
» » » 12,00%	1- 5-1992/97	96,025
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	97,950
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	97,475
» » » 12,50%	1-11-1990/97	97,475
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	97,700
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	97,225
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	95,375
» » » 12,50%	18- 9-1991/98	95 —
» » » 12,00%	17- 1-1992/99	94,750
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	96,125
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	93,950
» » » 12,00%	1- 9-1991/2001	93,850
» » » 12,00%	1- 1-1992/2002	93,925
» » » 12,00%	1- 5-1992/2002	93,925
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93 9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	98,500
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	98,825
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	98,375
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	98,550
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	99,350
» » » »	22-11-1988/93 8,75%	98,525
» » » »	28-11-1988/93 8,50%	99,025
» » » »	28-12-1988/93 8,75%	98,325
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	98,450
» » » »	19- 4-1989/94 9,90%	107,200
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	95,150
» » » »	26- 7-1989/94 9,65%	103,900
» » » »	30- 8-1989/94 9,65%	103,500
» » » »	26-10-1989/94 10,15%	100,150
» » » »	22-11-1989/94 10,70%	101,750
» » » »	24- 1-1990/95 11,15%	106,450
» » » »	27- 3-1990/95 12,00%	108,500
» » » »	24- 5-1989/95 9,90%	106,975
» » » »	29- 5-1990/95 11,50%	105,700
» » » »	26- 9-1990/95 11,90%	102,800
» » » »	16- 7-1991/96 11,00%	102 —
» » » »	22-11-1991/96 10,60%	106,450

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M15013

N. 10

Media dei titoli del 18 gennaio 1993

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	60 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,400
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,575
» » » 21- 4-1987/94	91,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,775
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,075
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,275
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,725
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,625
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,525
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,500
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,600
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,550
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,450
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	101,275
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,375
» » » » 17- 7-1986/93	100 —
» » » » 1- 8-1988/93	101,250
» » » » 19- 8-1986/93	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,250
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	101,250
» » » » 18-11-1987/93	102 —
» » » » 19-12-1986/93	103,250
» » » » 1- 1-1989/94	101,225
» » » » 1- 2-1989/94	100,625
» » » » 1- 3-1989/94	100 —
» » » » 15- 3-1989/94	100 —
» » » » 1- 4-1989/94	99,850
» » » » 1- 9-1989/94	99,650
» » » » 1-10-1987/94	100,100
» » » » 1-11-1989/94	100,050
» » » » 1- 1-1990/95	100,350
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	97,450
» » » » 1- 3-1990/95	98,925
» » » » 1- 4-1985/95	96,450
» » » » 1- 5-1985/95	96,275
» » » » 1- 5-1990/95	99,225
» » » » 1- 6-1985/95	96,300
» » » » 1- 7-1985/95	97,150
» » » » 1- 7-1990/95	99,875
» » » » 1- 8-1985/95	97,100
» » » » 1- 9-1985/95	97,525
» » » » 1- 9-1990/95	98,925
» » » » 1-10-1985/95	97,850
» » » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1990/95	99,025
» » » » 1-12-1985/95	100,600
» » » » 1-12-1990/95	99,775
» » » » 1- 1-1986/96	100,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,775
» » » » 1- 2-1986/96	99,475
» » » » 1- 2-1991/96	99,175
» » » » 1- 3-1986/96	97,025
» » » » 1- 4-1986/96	95,775
» » » » 1- 5-1986/96	95,675
» » » » 1- 6-1986/96	95,600
» » » » 1- 7-1986/96	95,600

Certificati di credito del Tesoro	Ind			1- 8-1986/96	95,925
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,400
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,350
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,250
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,850
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,850
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,050
»	»	»	»	1-10-1991/98	94,775
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,600
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,925
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,300
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,500
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,775
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,600
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,325
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,150

Buoni Tesoro	Pol		12,50%	1- 2-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,425
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,100
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,700
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,650
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,600
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,500
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	96,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,475
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,100
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,525
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,600
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,300
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	95,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,350
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,275
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,150
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,250
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,350

Certificati credito Tesoro	E.C.U.			22- 2-1985/93	9,60%	99,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,375
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,450
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	106,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	103,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,100
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,150
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,050
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,300
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105,110
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	101,700

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M18013

Cambi giornalieri del 22 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 22 gennaio 1993

Dollaro USA	1481,23
ECU	1804,29
Marco tedesco	920,30
Franco francese	272,21
Lira sterlina	2252,95
Fiorino olandese	818,18
Franco belga	44,69
Peseta spagnola	13,002
Corona danese	239,62
Lira irlandese	2445,36
Dracma greca	6,888
Escudo portoghese	10,221
Dollaro canadese	1150,92
Yen giapponese	11,845
Franco svizzero	1003,68
Scellino austriaco	130,80
Corona norvegese	216,46
Corona svedese	205,09
Marco finlandese	268,58
Dollaro australiano	994,94

93A0378

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo denominato «Fiera del Levante», in Bari

Con decreto ministeriale 5 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, registro n. 14 Industria, foglio n. 25, lo statuto dell'Ente autonomo «Fiera del Levante», con sede in Bari, è stato modificato negli articoli 5, 6 e 9.

93A0311

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia della Magna Grecia;
archeologia.

Facoltà di farmacia:
farmacologia e farmacognosia;
chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale (con esercitazioni).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

idrogeologia;

ottica quantistica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di farmacia:

complementi di chimica tossicologica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0349

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alle società CIR S.p.a. e Olivetti S.p.a.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alle società CIR S.p.a. e Olivetti S.p.a., ricomprese nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato delle stesse tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

Società con azioni quotate in borsa	%	(% di possesso precedente)	
CIR S.p.a. (*)	63,76	(66,40)	Carlo De Benedetti
Olivetti S.p.a. (*)	49,41	(52,91)	Carlo De Benedetti

(*) Società controllata da un unico azionista tramite accordo parasociale.

93A0328

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 23 ottobre 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 2 dicembre 1992).

All'art. 644 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 38, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'elenco degli insegnamenti del IV anno, dove è scritto: «cardiologia pediatrica .... ore 50», si legga: «cardiologia pediatrica *I* ..... ore 50».

93A0331

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante: «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, all'art. 3, comma 5, quarto rigo, riportato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «di cui all'articolo *3*, comma 6, ...», leggasi: «... di cui all'articolo *5*, comma 6, ...».

Inoltre nell'art. 9, comma 3, quarto rigo, riportato alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... di cui all'art. 4 del *decreto-legge* 20 novembre 1990, n. 357 ...», leggasi: «... di cui all'art. 4 del *decreto legislativo* 20 novembre 1990, n. 357 ...».

93A0376

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 25 marzo 1992 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 4 giugno 1992)

All'art. 63 del decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 14, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'indirizzo storico-culturale, dove è scritto: «scienze dell'arte, della *misura* e dello spettacolo ...», si legga: «scienze dell'arte, della *musica* e dello spettacolo».

93A0332

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300